

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 6 luglio 2023

Tra

Banco BPM, anche nella sua qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo Banco BPM costituita dalle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-CGIL, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che:

- con Accordo del 17 febbraio 2023, le Parti hanno prorogato al 31 dicembre 2024 il Contratto di secondo livello-parte seconda (Accordo 10 gennaio 2019) con specifico riferimento anche alle condizioni finanziarie a favore del Personale;
- in tema di condizioni riservate al Personale dipendente, Banco BPM ha indirizzato alla Delegazione Sindacale di Gruppo lettera in data 17 febbraio 2023, nella quale ha confermato *"la disponibilità a prevedere, a far tempo dal prossimo mese di marzo 2023, incontri con codeste spettabili OO.SS. finalizzati ad analizzare l'evoluzione dell'andamento dei tassi di interesse, verificarne gli eventuali impatti sui lavoratori, nonché valutare i possibili interventi e le più opportune soluzioni di equilibrio complessivo con riferimento alle condizioni riservate al personale dipendente e impattate in maniera significativa dall'aumento dei tassi di interesse"*;
- in tale contesto le Parti confermano la comune volontà di trovare soluzioni che possano essere di supporto ai dipendenti del Gruppo secondo le linee di indirizzo definite nell'ambito della richiamata lettera, al fine di mitigare gli impatti sopra richiamati e costituire così un segnale di attenzione e di sostegno nei loro confronti, in una logica di equilibrio complessivo.

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 - Integrazione alle previsioni dell'Accordo 10.01.2019 (Contratto di secondo livello – parte seconda) in materia di condizioni finanziarie

Le Parti richiamano la complessiva disciplina dell'Accordo 10.01.2019 prorogato con Accordo 17.02.2023, relativamente al capitolo "Condizioni bancarie e finanziarie al Personale" e del Regolamento applicativo sottoscritto in data 12.06.2019.

Le Parti in considerazione di tutto quanto in premessa, ad integrazione degli accordi richiamati e fino al termine di proroga previsto per i medesimi (31 dicembre 2024), concordano quanto segue.

INTRODUZIONE DEL MUTUO PRIMA E SECONDA CASA A TASSO FISSO

Con riferimento ai mutui ipotecari prima e seconda casa per i dipendenti in servizio ed esodati, nonché per il mutuo prima casa figli, è introdotta una ulteriore tipologia di mutuo, regolata a tasso fisso, prendendo come parametro l'IRS di periodo, con gli spread di seguito indicati:

Prima casa:

- ☐ fino a 250.000 Euro: IRS – 0,50%
- ☐ da 250.000 Euro a 500.000 Euro: IRS – 0,25%

Seconda casa:

- ☐ fino a 175.000 Euro: IRS
- ☐ da 175.000 Euro a 500.000 Euro: IRS + 0,25%

Restano ferme tutte le altre condizioni già previste dagli accordi sopra richiamati, ai fini della concessione dei mutui ipotecari prima e seconda casa.

RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO IPOTECARIO DA TASSO VARIABILE A TASSO FISSO

Fermo quanto previsto dalla Legge n. 197/2022, sarà possibile rinegoziare il mutuo a tasso variabile stipulato in applicazione degli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, nel mutuo a tasso fisso regolato secondo i tassi di cui sopra, applicati alle linee di credito originarie del mutuo in rinegoiazione e secondo le disposizioni che seguono.

Tale previsione trova applicazione nei confronti dei lavoratori in servizio ed esodati con riferimento al mutuo prima e seconda casa, nonché per il mutuo prima casa figli, a condizione che detti soggetti, all'atto della richiesta, abbiano un merito creditizio con un

rapporto rata / reddito superiore al 30% e che non risultino insoluti con riferimento al complesso delle esposizioni debitorie nei confronti della Banca.

Quanto precede potrà trovare applicazione una sola volta per la durata del mutuo, consentendo quindi il solo passaggio dal mutuo a tasso variabile al mutuo a tasso fisso.

Restano ferme tutte le altre condizioni già previste dagli accordi sopra richiamati.

ULTERIORI MISURE

Ferme le disposizioni normative ed aziendali vigenti in materia di allungamento del periodo di ammortamento e di sospensione delle rate dei finanziamenti, si prevede quanto segue.

a) Allungamento del piano di ammortamento

Con riferimento ai mutui ipotecari prima e seconda casa regolati dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, è previsto, a richiesta del mutuatario dipendente od esodato nonché per il mutuo prima casa figli, l'allungamento del periodo di ammortamento del finanziamento, ferme le previsioni degli accordi di cui sopra, comprensive dei limiti di età anagrafica (80 anni) e di durata complessiva (40 anni).

La concessione è subordinata ai casi in cui il merito creditizio si attesti su un rapporto rata / reddito superiore al 30% ed a condizione che non risultino insoluti con riferimento al complesso delle esposizioni debitorie nei confronti della Banca.

b) Sospensione della quota capitale del mutuo

In via residuale verrà valutata la richiesta di sospensione della quota capitale del mutuo prima casa (per il dipendente od esodato, nonché per i figli) e seconda casa (per il dipendente od esodato) per il periodo massimo di un anno, nei casi in cui il merito creditizio si attesti su un rapporto rata / reddito superiore al 40% ed a condizione che non risultino insoluti con riferimento al complesso delle esposizioni debitorie nei confronti della Banca.

Resta ferma per ambedue le predette misure l'applicazione delle condizioni di cui agli accordi sopra richiamati, della normativa aziendale in materia di credito, nonché in materia di concessione di misure di tolleranza in applicazione delle indicazioni delle autorità di vigilanza bancaria ("forbearance").

Articolo 3 – Disposizione transitoria

Le Parti, richiamata la previsione dell'art. 1.2.6 del ricordato Contratto di secondo livello, che per i "crediti in bianco" prevede la riconduzione al massimale previsto per l'"apertura di

credito in conto corrente" entro il 31.12.2023, hanno valutato l'impatto che tale termine di rientro nell'attuale contesto può avere sui dipendenti interessati.

Al riguardo, fermi i casi di coloro che siano allo stato già rientrati nel massimale, per coloro che invece non siano ancora rientrati e non lo saranno entro la fine del corrente anno quanto all'"utilizzato" del "credito in bianco" di riferimento, le Parti hanno valutato positivamente di prorogare in via eccezionale al 31 dicembre 2024 il termine di riconduzione al previsto massimale. Rimane in ogni caso confermato che, fino ad avvenuta riconduzione del credito entro il richiamato massimale, non sarà consentita l'attivazione del prestito rotativo.

Articolo 4 – Disposizioni finali

Le Parti si danno atto che le integrazioni concordate con il presente accordo troveranno applicazione a seguito di emanazione delle necessarie disposizioni normative aziendali entro il mese di settembre 2023.

Dichiarazioni aziendali

Con riferimento alle agevolazioni di cui al presente accordo, l'Azienda si impegna a contenere quanto più possibile i tempi di lavorazione delle pratiche, a seguito delle domande presentate successivamente all'emanazione delle sopra richiamate disposizioni normative aziendali.

Inoltre, sempre con riferimento alle misure di cui al presente accordo, l'Azienda si impegna ad incontrare la Delegazione sindacale per valutarne e confermarne l'attualità nel caso di evoluzioni della normativa di riferimento che dovessero nel frattempo intervenire.

Banco BPM
anche in qualità di Capogruppo

Delegazione Sindacale - Gruppo Banco BPM

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UILCA UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

